



Comunicazione crediti d'imposta “energetici” maturati nel 2022

I beneficiari dei crediti d'imposta “energetici” devono inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 16.02.2023 al 16.03.2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Indice

Comunicazione dei crediti energetici	Pag. 2
Sintesi dei crediti d'imposta energetici	Pag. 6

COMUNICAZIONE DEI CREDITI ENERGETICI

Art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Art. 1, c. 6 D.L. 18.11.2022, n. 176, conv., con mod., L. 13.01.2023, n. 6 - Art. 2, c. 5 D.L. 23.09.2022, n. 144, conv., con modif., L. 17.11.2022, n. 175 - Provv. 16.02.2023, prot. n. 2023/44905

Al fine di calmierare l'impatto degli aumenti dei prezzi del settore energetico e le negative ripercussioni sui bilanci delle imprese italiane, il legislatore è intervenuto con diversi decreti per introdurre strumenti che consentano un parziale ristoro da tale evento. Tali strumenti si concretizzano nei crediti d'imposta, in misure differenti a seconda del beneficiario, del periodo di riferimento e dell'utenza di riferimento (energia elettrica e/o gas). Con il provvedimento del 16.02.2023 l'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici: le imprese che intendono utilizzare in compensazione i crediti residui 2022 dovranno presentare un'apposita comunicazione alle Entrate entro il 16.03.2023.

SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO

Provv. 16.02.2023
Prot. n. 44905



- I beneficiari dei crediti d'imposta energetici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione che riepiloghi l'importo del **credito maturato nell'esercizio 2022**.
- La comunicazione deve essere inviata:
 - .. **direttamente dal beneficiario** dei crediti d'imposta oppure **avvalendosi di un soggetto incaricato** della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 e successive modificazioni;
 - .. utilizzando esclusivamente i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia;
 - .. **dal 16.02.2023 al 16.03.2023**.
- A seguito dell'invio del Modello viene **rilasciata una ricevuta** che ne attesta la **presa in carico**, ovvero lo **scarto**, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Eventuali **comunicazioni scartate** potranno essere ritrasmesse **entro il 21.03.2023**.

CODICI TRIBUTI E RELATIVI CREDITI DA COMUNICARE

Provv. 16.02.2023
Prot. n. 44905
e Modello
ministeriale



- Per **ciascun credito d'imposta**, il beneficiario può inviare **una sola comunicazione valida**, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, **al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato** in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa.
- Eventuali **successive comunicazioni** dello stesso soggetto per il medesimo credito **saranno scartate**, salvo che la precedente comunicazione non sia stata **annullata**.
- La comunicazione **non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato** in compensazione tramite modello F24.
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.L. 18.11.2022, n. 176 e dell'art. 2, c. 4 D.L. 23.09.2022, n. 144, i crediti d'imposta possono essere **ceduti solo per intero**, la comunicazione in argomento non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia **già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito**, pena lo **scarto della comunicazione** stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30.06.2022 e successive modificazioni.
- Considerato che la comunicazione deve essere inviata entro il 16.03.2023 a **pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo**, il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 (modello F24), **a decorrere dal 17.03.2023**.
- A decorrere dal 17.03.2023, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione **risulti superiore all'importo comunicato**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il **relativo modello F24 è scartato**.
- I crediti d'imposta energia e gas devono essere utilizzati in compensazione **entro il 30.09.2023**; il credito destinato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022, deve invece essere utilizzato in compensazione entro il 30.06.2023.

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Codici tributo e periodi agevolati

Dati	Nella tabella seguente si riepilogano i vari crediti d'imposta oggetto della comunicazione, distinti per trimestre di riferimento e beneficiari, con i relativi codici tributo da utilizzare in F24.	
Periodo	Codice tributo	Destinatari
Terzo trimestre 2022	6968	Imprese energivore
	6969	Imprese gasivore
	6970	Imprese diverse dalle energivore
	6971	Imprese diverse dalle gasivore
Ottobre e novembre 2022	6983	Imprese energivore
	6984	Imprese gasivore
	6985	Imprese diverse dalle energivore
	6986	Imprese diverse dalle gasivore
Quarto trimestre 2022	6987	Acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
Dicembre 2022	6993	Imprese energivore
	6994	Imprese gasivore
	6995	Imprese diverse dalle energivore
	6996	Imprese diverse dalle gasivore

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Prov. 16.02.2023 Prot.
n. 44905

- Il modello è composto dal:
 - .. Frontespizio;
 - .. Quadro A - comunicazione dei crediti maturati e;
 - .. Quadro B - dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Nel quadro A - comunicazione dei crediti maturati - devono essere indicati, per ciascuna tipologia di credito:
 - .. il codice identificativo del credito;
 - .. l'importo della spesa agevolata (Importo di riferimento);
 - .. l'ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata di seguito.

Tavola n. 2

Codici tributo e percentuale di credito spettante

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento
6984	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	Ammontare della spesa agevolata	Pari al 40% dell'importo di riferimento

Esempio

Compilazione

Dati	La società Alfa S.r.l. non energivora, ma con un contatore > a 16,5 kW e non gasivora, ha richiesto ed ottenuto dal proprio fornitore il conteggio dei seguenti crediti.
Energia elettrica 2° trimestre 2022	<ul style="list-style-type: none"> Il fornitore risponde con i conteggi del 2° e del 3° trimestre 2022: <ul style="list-style-type: none"> .. "la condizione dell'aumento dei costi del 30% è rispettata"; .. l'importo della voce "spesa per la materia energia" presente nelle fatture del 2° trimestre 2022 è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - Ft. xx del 1.05.2022 competenza mese di aprile: 2.000 + - Ft. yy del 1.06.2022 competenza mese di maggio: 2.500 + - Ft. zz del 1.07.2022 competenza mese di giugno: <u>3.000 +</u> Totale: 7.500 = Importo del credito: 7.500 x 15% = € 1.125
Energia elettrica 3° trimestre 2022	<ul style="list-style-type: none"> L'importo della voce "spesa per la materia energia" presente nelle fatture del 3° trimestre 2022 è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - Ft. xx del 1.08.2022 competenza mese di luglio: 3.000 + - Ft. yy del 1.09.22 competenza mese di agosto: 4.500 + - Ft. zz del 1.10.2022 competenza mese di settembre: <u>2.000 +</u> Totale: 9.500 = Importo del credito: 9.500 x 15% = € 1.425
Gas 2° trimestre 2022	<ul style="list-style-type: none"> L'importo della voce "spesa per la materia gas naturale" presente nelle fatture del 2° trimestre 2022 è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - Ft. aa del 5.05.2022 competenza mese di aprile: 1.000 + - Ft. bb del 5.06.2022 competenza mese di maggio: 1.500 + - Ft. cc del 5.07.2022 competenza mese di giugno: <u>500 +</u> Totale: 3.000 = Importo del credito: 3.000 x 25% = € 750
Gas 3° trimestre 2022	<ul style="list-style-type: none"> L'importo della voce "spesa per la materia gas naturale" presente nelle fatture del 3° trimestre 2022 è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - Ft. aa del 5.08.2022 competenza mese di aprile: 2.000 + - Ft. bb del 5.09.2022 competenza mese di maggio: 1.500 + - Ft. cc del 5.10.2022 competenza mese di giugno: <u>1.000 +</u> Totale: 4.500 = Importo del credito: 4.500 x 25% = € 1.125
Dati	Parte di essi (credito gas ed energia del II trimestre 2022) sono stati utilizzati in compensazione per il debito Iva di settembre 2022, pari a € 1.875,00. Avendo maturato anche crediti d'imposta per il terzo trimestre 2022, non ancora utilizzati in compensazione, la società dovrà trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate compilata come segue.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI

Mod. n.

(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti	
<input type="text" value="01947660013"/>	
Codice credito	Descrizione credito maturato
<input type="text" value="6970"/>	Credito d'imposta imprese non energivore art. 6 c. 3 D.L. 115/2022 - terzo trimestre 2022
Importo di riferimento	Importo credito maturato
<input type="text" value="9.500,00"/>	<input type="text" value="1.425,00"/>
Codice credito	Descrizione credito maturato
<input type="text" value="6971"/>	Credito d'imposta imprese non gasivore art. 6 c. 4 D.L. 115/2022 - terzo trimestre 2022
Importo di riferimento	Importo credito maturato
<input type="text" value="4.500,00"/>	<input type="text" value="1.125,00"/>

Esempio (segue)

QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Codice fiscale del beneficiario dei crediti

0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | | |

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI

(nel presente quadro è obbligatorio selezionare le dichiarazioni relative ai crediti d'imposta maturati, barrando le corrispondenti caselle, coerentemente con i crediti indicati nel Quadro A)

Il sottoscritto beneficiario/rappresentante del beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento ai crediti d'imposta indicati nel Quadro A,

DICHIARA

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 1, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6968)

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa. Nel caso in cui il credito si riferisca all'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è stato calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è stato determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE - ART. 6, COMMA 2, DL N. 115/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6969)

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022 - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA - TERZO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6970)

- di non essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022 - ACQUISTO GAS NATURALE - TERZO TRIMESTRE 2022
(codice credito 6971)

- di non essere un'impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Firma

Mario Rossi

SINTESI DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI

Artt. 15 e 15.1 D.L. 27.01.2022, n. 4 - Artt. 4 e 5 D.L. 1.03.2022, n. 17 - Artt. 3 e 4 D.L. 21.03.2022, n. 21 - Art. 6 D.L. 9.08.2022, n. 115 conv. in L. 21.09.2022, n. 142 Art. 1 D.L. 23.09.2022, n. 144 - Art. 1 D.L. 18.11.2022, n. 176 conv. L. 13.01.2023, n. 6 - Art. 1, cc. 2-8 L. 29.12.2022, n. 197 - Prov. 16.02.2023 Prot. n. 2023/44905 Ris. Ag. Entrate 14.02.2023, n. 8/E

L'art. 1, cc. 2-9 L. 197/2022 ha esteso il credito d'imposta anche agli acquisti di energia elettrica e gas naturale effettuati nel 1° trimestre 2023. Il bonus è pari al 35% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 Kw, e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). La L. 6/2023 di conversione del D.L. 176/2022 ha inoltre prorogato al 30.09.2023 il termine per l'utilizzo dei bonus per gli acquisti del 3° e 4° trimestre 2022.

QUADRO RIEPILOGATIVO

Tipologie	Misura credito d'imposta	Condizioni	Rif. normativo	Cod. trib.		
IMPRESE ENERGIVORE/GASIVORE	Energia elettrica	20% per il 1° trimestre 2022	Costi del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019	Art. 15 D.L. 4/2022	6960	
		25% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 4 D.L. 17/2022	6961	
		25% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c.1 D.L. 115/2022	6968	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art.1, c.1 D.L. 144/2022	6983	
		40% per il mese di dicembre 2022		Art. 1 D.L. 176/2022	6993	
		45% per il 1°trimestre 2023	Costi del 4° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019	Art. 1, c. 2 L. 197/2022	7010	
	Gas	10% per il 1° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 4° trimestre 2021 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019	Art. 15.1 D.L. 4/2022	6966	
		25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art. 5 D.L. 17/2022	6962	
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 2 D.L. 115/2022	6969	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 2 D.L. 144/2022	6984	
		40% per il mese di dicembre 2022		Art. 1 D.L. 176/2022	6994	
		45% per il 1°trimestre 2023	Prezzo di riferimento medio del gas del 4°trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4°trimestre 2019	Art. 1 c. 4 L. 197/2022	7012	
	IMPRESE NON ENERGIVORE/ NON GASIVORE	Energia elettrica	15% per il 2° trimestre 2022	Costi del 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 1° trimestre 2019	Art. 3 D.L. 21/2022	6963
			15% per il 3° trimestre 2022	Costi del 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 3 D.L. 115/2022	6970
30% per i mesi di ottobre e novembre 2022			Costi del 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 3 D.L. 144/2022	6985	
30% per il mese di dicembre 2022				Art. 1 D.L. 176/2022	6995	
35% per il 1°trimestre 2023			Costi del 4° trimestre 2022 > di oltre il 30% a quelli del 4° trimestre 2019	Art. 1 c. 3 L. 197/2022	7011	
Gas		25% per il 2° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 1° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 1° trimestre 2019	Art.4 D.L. 21/2022	6964	
		25% per il 3° trimestre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 2° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 2° trimestre 2019	Art. 6, c. 4 D.L. 115/2022	6971	
		40% per i mesi di ottobre e novembre 2022	Prezzo di riferimento medio del gas 3° trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019	Art. 1, c. 4 D.L. 144/2022	6986	
		40% per il mese di dicembre 2022		Art. 1 D.L. 176/2022	6996	
		45% per il 1°trimestre 2023	Prezzo di riferimento medio del gas del 4°trimestre 2022 > di oltre il 30% del corrispondente prezzo medio del 4°trimestre 2019	Art. 1 c. 5 L. 197/2022	7013	

AMBITO SOGGETTIVO

BENEFICIARI

- I beneficiari delle agevolazioni sono le imprese; pertanto, sono attualmente esclusi i professionisti.
- La prima distinzione da porre in essere è quella tra imprese energivore e non energivore e gasivore e non gasivore.

Tavola

Individuazione delle imprese

Tipologie di imprese	Oggetto
Imprese energivore Circ. 13.05.2022, n. 13/E	<ul style="list-style-type: none"> • Sono le imprese qualificabili come "imprese a forte consumo di energia elettrica" ai sensi dell'art. 3, c. 1 Decreto MISE 21.12.2017 che: <ul style="list-style-type: none"> .. operano nei settori dell'Allegato 3 delle Linee Guida CE alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzioni di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici ecc.); .. operano nei settori dell'Allegato 5 delle Linee Guida CE alla suddetta Disciplina e sono caratterizzati da un indice di intensità elettrica positivo determinato sul periodo di riferimento in relazione al VAL (Valore medio triennale del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato) non inferiore al 20%; .. non rientrano nei primi 2 punti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013-2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali in attuazione all'art. 39 D.L. 83/2012. <p>Le imprese suddette, per essere beneficiarie del credito, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 3 devono contestualmente essere iscritte all'elenco di cui all'art. 6, c. 1 D.M. 21.12.2017 redatto dall'Autorità per l'energia in riferimento a ciascun anno di competenza.</p>
Imprese <u>non</u> energivore	<ul style="list-style-type: none"> • Sono per esclusione le imprese che non soddisfano i requisiti di cui sopra, ma che possiedono: <ul style="list-style-type: none"> .. per quanto riguarda il 2° e 3° trimestre 2022, contatori di energia elettrica di potenza disponibile $\geq 16,5$ kW; .. per quanto riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nonché per il primo trimestre 2023 contatori di energia elettrica di potenza disponibile $\geq 4,5$ kW.
Imprese gasivore Circ. Ag. Entrate 20/E/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Sono imprese a "forte consumo di gas naturale" che: <ul style="list-style-type: none"> .. operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 Decreto MITE 21.12.2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima/fabbricazione di calzature, ecc.), e che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno. <p>Le imprese suddette, per essere beneficiarie del credito, devono contestualmente essere iscritte all'elenco di cui all'art. 3 D.M. 21.12.2021 redatto dall'Autorità per l'energia in riferimento a ciascun anno di competenza.</p>
Imprese <u>non</u> gasivore	Sono per esclusione le imprese che non soddisfano i requisiti di cui sopra.

AMBITO OGGETTIVO

ENERGIA
ELETTRICA

Circ. 13/E/2022

- Si deve tenere conto dei costi per:
 - .. l'energia elettrica (incluse le perdite di rete);
 - .. dispacciamento l'attività di gestione e di bilanciamento dei flussi di energia elettrica e commercializzazione.
- **Non** si deve, invece, tenere conto:
 - .. che il prezzo sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
 - .. di spese di trasporto, coperture finanziarie, imposte;
 - .. di sussidi (in particolare, dei sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia).

Si deve considerare la macrocategoria esposta in fattura con la voce "spesa per la materia energia".

Newco
2019

- Le **imprese non energivore** neo-costituite nel 2019 possono beneficiare del credito, in assenza di parametro 2019 di riferimento, assumendo come valore la somma dei seguenti componenti:
 - .. valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il 1° trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
 - .. valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il 1° trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh;
 - .. per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
- Per le **imprese energivore**, invece, i parametri sono:
 - .. valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il l'ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh;
 - .. valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh;
 - .. per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

GAS

Circ. 20/E/2022

- Occorre considerare la componente gas indicata in fattura con la voce "spese per la materia gas naturale".
- Non concorrono:
 - .. spese di trasporto;
 - .. spese di stoccaggio;
 - .. spese di distribuzione e misura.

Newco
2019

Per le imprese non ancora costituite alla data del 1.10.2019, considerato che la condizione relativa all'aumento della spesa va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero, laddove tale requisito sussista, il credito è riconosciuto anche a favore delle *newco*, poichè la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi di settore.

PRINCIPIO
DI COMPETENZA

- Le spese per le componenti di cui sopra sono da considerare in base al principio di competenza (art. 109, cc. 1 e 2 Tuir) e il loro **sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.**

UTILIZZO DEL CREDITO

APPROFONDIMENTI

- Il credito può essere:
 - .. utilizzato in **compensazione** direttamente dal beneficiario;
 - .. **ceduto a terzi**.

Tempistiche	<ul style="list-style-type: none">• I crediti del 1° 2° trimestre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 31.12.2022.• I crediti del 3° trimestre 2022 e del 4° trimestre 2022 (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario entro il 30.09.2023 (art. 1, c. 3 D.L. 176/2022).• I crediti del 1° trimestre 2023 entro il 31.12.2023.
--------------------	---

Limiti	<ul style="list-style-type: none">• I crediti energetici non soggiacciono ai seguenti limiti:<ul style="list-style-type: none">.. di compensazione di € 2 milioni;.. di € 250.000 per il quadro RU.• I crediti d'imposta non sono fiscalmente rilevanti.
---------------	---

CONTEGGI

- Per quanto riguarda il calcolo per definire la spettanza del credito e il suo importo si può procedere in **3 modalità**:
 1. **richiedere il calcolo direttamente al fornitore di energia elettrica/gas**, se il fornitore è rimasto il medesimo nei periodi di riferimento del 2019 e del 2022/2023. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita; tuttavia, le tempistiche di risposta possono essere abbastanza lunghe (il fornitore ha l'obbligo di risposta entro i 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta); è stato chiarito dall'A-RERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il 7.10.2022 che il termine dei 60 giorni è un termine perentorio per il fornitore, affinché risponda in termini relativamente celeri, ma non per il richiedente/beneficiario dei crediti;
 2. **procedere al calcolo in autonomia**, controllando le voci all'interno delle bollette. Tale scelta ha il vantaggio di essere gratuita e pressochè immediata; tuttavia, più soggetta ad un margine di errore;
 3. **richiedere il calcolo a un'impresa di consulenza specializzata in conteggi energetici**. Tale scelta può prevedere delle competenze per il calcolo; tuttavia, dovrebbe essere soggetta a un margine più basso di errore rispetto a un calcolo autonomo e con una tempistica più immediata rispetto al fornitore dell'utenza (potrebbe essere la scelta "obbligata" se non si intende procedere al calcolo in autonomia e qualora si sia variato fornitore nel 2019 e nel 2022/2023).

ITER PER LE 3 MODALITÀ

1. **Calcolo tramite il fornitore dell'utenza**: se si opta per richiedere il calcolo al proprio fornitore, non avendolo variato nel 2019 e nel 2022 è possibile inviare allo stesso una PEC scrivendo, per esempio, un testo simile al seguente: "*Cortese fornitore XY, in relazione alla previsione del D.L. 50/2022, art. 2, c. 3-bis, del D.L. 115/2022, art. 6, c. 5 del D.L. 144/2022, art. 1, c. 5 e dell'art. 1, c. 6 L. 197/2022, che pone a carico del fornitore l'obbligo di comunicare all'utente l'ammontare dell'eventuale credito d'imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d'imposta a noi spettante per i periodi di riferimento, per l'incremento del prezzo dell'energia elettrica/gas*".
2. **Calcolo diretto dell'impresa beneficiaria**: dopo avere appurato la spettanza, controllando il rispetto delle condizioni, occorre prendere le bollette di riferimento e leggere la voce "spesa per la materia energia elettrica/gas naturale" e applicare le percentuali suddette.
3. **Calcolo affidato ad impresa specializzata in consumi energetici**: occorre semplicemente conferire l'incarico alla società prescelta.

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI MATURATI

- Gli articoli 1, c. 8 D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) e art. 1, c. 6 D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), ossia i decreti che hanno introdotto i crediti relativi ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022, hanno previsto la necessità di inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, **entro il prossimo 16.03.2023**.